

Firenze, 05 febbraio 2017

**Spett.le
TELECOM ITALIA/TIM SPA
HRO.HR.IR/C.TS****e p.c. ai Lavoratori***Gentili Signori,*

con riferimento al Regolamento aziendale emanato in data 02/02/2017, poniamo alla Vostra attenzione quanto riportato di seguito.

<u>Regolamento - Attività esterne all'Azienda</u> I lavoratori non possono svolgere attività professionali esterne, prestare a terzi la propria opera e assumere incarichi presso altre Società, enti o Organizzazioni salvo preventiva autorizzazione di TIM S.p.A. L'Azienda valuterà l'eventuale incompatibilità di tali situazioni con il rapporto di lavoro dipendente ovvero il loro reale o potenziale conflitto di interessi rispetto alla missione di TIM S.p.A. Sono escluse dal divieto le attività svolte gratuitamente a titolo di volontariato, le cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e condizioni di legge.	CCNL – ART.45 comma 10. Il lavoratore non dovrà trarre profitto, anche a prescindere da eventuali danni causati all'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni né esplicitamente o per interposta persona, anche fuori dall'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che possano determinare, anche indirettamente, un conflitto di interessi con l'Azienda; in particolare dovrà astenersi da qualunque attività o da qualsiasi forma di partecipazione, diretta o indiretta, in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori.
--	---

Probabilmente è sfuggito che l'argomento è normato dal CCNL tuttora in vigore al cap. 45 comma 10, il quale indica che i lavoratori hanno l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza o conflitto con l'Azienda, ma non hanno alcun obbligo informativo nei confronti dell'Azienda e tantomeno devono essere soggetti a valutazioni preventive.

Per tale motivo **Vi invitiamo a rettificare il Regolamento** in coerenza a quanto disposto dal CCNL, diffidando l'Azienda dall'imporre ai lavoratori, o applicare, norme restrittive in contrasto a quanto previsto dal CCNL

<u>Regolamento - Orario</u> La durata normale dell'orario settimanale di lavoro è confermata in 38 ore e 10 minuti di prestazione effettiva.	CCNL – ART.26 ORARIO DI LAVORO Il CCNL fissa la durata massima del normale orario di lavoro in 40 ore settimanali e disciplina la riduzione dell'orario di lavoro (ROL).
--	--

Anche in questo caso non si è tenuto conto delle condizioni restrittive introdotte dal Regolamento rispetto a quanto previsto dal CCNL. La sostituzione della locuzione “normale orario di lavoro” con “prestazione effettiva” introduce una fondamentale modifica nel rapporto di lavoro Dipendente-Azienda. Infatti nella vaghezza del termine “prestazione effettiva” sono contemplate un’imprecisata varietà di azioni che se non definite contrattualmente lasciano libero il campo a qualsivoglia forma interpretativa. Un lavoratore ligio al dovere pur rispettando il “normale orario di lavoro” potrebbe non rispettare la “prestazione effettiva”, perché non in grado di valutare quali azioni rientrano nella definizione.

Anche per questo aspetto **Vi invitiamo a rettificare il regolamento** in coerenza a quanto disposto dal CCNL, diffidando l’Azienda dall’imporre ai lavoratori, o applicare, norme restrittive in contrasto a quanto previsto dal CCNL

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, cordiali saluti.

RSU TIM SNATER Toscana
Leonardo Tolone